

R.G. C.S.A.: 03/2020

Sent. N. : 03/2020

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente relatore

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento promosso dai signori Danilo Tognarini e Simone Faustini

Premesso che

- 1) in data 3.02.2020 e 4\2\2020 sono stati presentati dai signori Danilo Tognarini e Simone Faustini reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale della FIB del 30/1/2020;
- 2) in quest'ultimo provvedimento il Giudice aveva comminato ai tesserati de quibus la squalifica per due a partire dal 31\1\2020 e fino al 31\3\2020;
- 3) il Tognarini motivava l'impugnazione per l'illegittimità del provvedimento per la violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata coinvolto nelle decisioni del Giudice sportivo e, infine, come non corrispondesse al vero quanto dichiarato dal Giudice sportivo nell'irrogare le sanzioni perché il Tognarini non risultava essere stato pienamente indicato e per il travisamento dei fatti da parte del Giudice sportivo stesso. In conseguenza di ciò chiedeva venisse riformata la decisione ed in via subordinata la riduzione della squalifica;
- 4) Dall'altra il sig. Faustini richiedeva la riduzione della squalifica per essere stato istigato dal comportamento degli avversari e penalizzato dalle decisioni degli arbitri. l'appellante chiedeva che venisse riformata ed annullata la decisione del Giudice sportivo

Visti

gli atti e i documenti depositati dalle parti, ha emanato la seguente decisione.

Diritto

Entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Deve innanzitutto ricordarsi come il Giudice sportivo nazionale abbia agito in virtù di segnalazione a lui pervenuta e contenuta in un verbale di gara e dalle relazioni rese dagli arbitri di gara.

Preliminarmente deve precisarsi, stante l'eccezione del Tognarini, che il procedimento dinanzi al giudice sportivo non ha leso in alcun modo il reclamante, essendo una decisione unilaterale derivante da un verbale arbitrale e che si innesta in un procedimento inaudita altera parte. In ogni caso, ad abundantiam, con l'ordinanza di questo Collegio è stata data la possibilità alla società reclamante di poter disquisire ampiamente e, anche per l'effetto devolutivo dell'appello, consentire allo stesso Collegio scrivente di poter riesaminare qualsiasi questione giuridica nuova e/o non esaminata dal Giudice sportivo.

In ogni caso, questo Collegio ha potuto consentire il contraddittorio tra le parti e convocare le stesse che non si sono presentate all'udienza del 9/3/2020.

Non corrisponde al vero che il sig. Tognarini non sia stato indicato nei rapporti arbitrali essendo sufficiente leggere il rapporto dell'arbitro sig. Marino Dacomo, il quale non solo indica il nome del Tognarini ma descrive analiticamente la funzione da lui svolta e, soprattutto, il fatto che allo stesso sia stato comminato il cartellino rosso, circostanza nemmeno contestata dallo stesso ricorrente. Ed ancora, dall'elenco dei componenti la gara il sig. Tognarini è indicato come manager, unico non giocatore della società Ferriera, sicuramente impropriamente indicato come direttore sportivo dal sig. Enriquez nel proprio rapporto, ma inequivocabilmente da indicare e riferirsi al sig. Tognarini non essendo possibile essere confuso con nessun altro tesserato della Ferriera al di fuori dei giocatori.

Il comportamento del Tognarini è sicuramente contrario alle norme indicate dal Giudice sportivo nel suo provvedimento e le cui motivazioni si condividono pienamente.

Lo stesso può dirsi del sig. Faustini e le motivazioni addotte nel ricorso preposto; il fatto di essere stato provocato non costituisce esimente di alcun tipo ma, semmai, un'aggravante

In ogni caso, non vi è alcuna prova in atti che possa confutare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle relazioni arbitrali che fanno fede se non in presenza di concrete prove che possano contrastare le dichiarazioni rese dall'arbitro e dal direttore di gara.

Stante quanto riferito da tutte le parti in causa e dai ricorrenti nei vari scritti difensivi che risultano totalmente in contrasto tra loro e con affermazioni gravi nei confronti dell'arbitro e delle dichiarazioni da questi rese nel verbale di gara, il Collegio condivide le decisioni del Giudice sportivo.


P.Q.M.

La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, respinge i reclami presentati dai signori Danilo Toganrini e Simone Faustini e conferma il provvedimento impugnato emesso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIB.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 10.03.2020.

Prof. Avv. Alberto Gambino
Presidente



Avv. Luca Formonte
Vice Presidente estensore



Avv. Giuseppe Emmolo
componente

